CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI 26 FEBBRAIO 2025

		Pres.	entra ore	esce ore	rientra ore	Ass.
Avv. **Sergio Paparo**	Presidente	X				
Avv. **Cosimo Papini**	Consigliere Segretario	X				
Avv. **Salvatore Medaglia**	Consigliere Tesoriere	X				
Avv. **Gaetano Viciconte**	Vice Presidente	X				
Avv. **Giuseppina Abbate**	Consigliere					X
Avv. **Francesca Barbolini**	Consigliere					X
Avv. **Tommaso Bendinelli**	Consigliere	X				
Avv. **Gabriele Bonafede**	Consigliere	X				
Avv. **Laura Capacci**	Consigliere	X				
Avv. **Silvia Cocchi**	Consigliere		16,44			
Avv. **Jacopo De Fabritiis**	Consigliere	X				
Avv. **Francesco Facchini**	Consigliere	X				
Avv. **Carlotta Mainiero**	Consigliere	X				
Avv. **Paola Pasquinuzzi**	Consigliere		15,31			
Avv. **Marco Passagnoli**	Consigliere		15,13	16,35		
Avv. **Chiara Pescatori**	Consigliere	X		15,55		
Avv. **Andrea Pesci**	Consigliere	X				
Avv. **Carlo Poli**	Consigliere	X				
Avv. **Laura Ristori**	Consigliere					X
Avv. **Antonio Voce**	Consigliere	X				
Avv. **Enrico Zurli**	Consigliere		15,19			X

L'adunanza (convocata con mail prot. n. 2816/2025), si apre alle ore 15,00.

Il verbale dell'adunanza del 19.02.2025 (caricato sulla piattaforma OneDrive dal giorno 24.02.25) viene approvato alle ore 15,02 esclusivamente dai Consiglieri presenti sia alla suddetta adunanza sia a quella odierna.

Alle ore 15,25 interviene in adunanza il Consigliere Nazionale Avv. Giampiero Cassi.

Sono state adottate n. 10 delibere delle quali è disposta la pubblicazione sul sito internet, con esclusione delle delibere nn. 4, 6 e 8 perché contenenti dati personali e/o sensibili.

L'adunanza termina alle ore 16,51

Il Consigliere Segretario **Il Presidente**

CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI FIRENZE

VERBALE DELL'ADUNANZA DEL 26 FEBBRAIO 2025

DELIBERA n. 1

AUTORIZZAZIONE RIMBORSI SPESE
CONSIGLIERI CONSIGLIO DISTRETTUALE DI DISCIPLINA
ANNO 2024 – II SEMESTRE

Il Consiglio, su relazione del Consigliere Tesoriere,

- tenuto conto che le spese necessarie alla gestione e al funzionamento del Consiglio Distrettuale di Disciplina, individuate nel bilancio preventivo dell'Ordine Distrettuale e ripartite tra i singoli Ordini circondariali in proporzione al numero degli iscritti, vengono gestite dal Consiglio dell'Ordine;
- tenuto conto che è pervenuta la richiesta di rimborso delle spese di trasferta sostenute da una parte dei Consiglieri del CDD (prot. nr. 2650) relative al secondo semestre 2024 per un importo complessivo di €.14.885,16 (quattrodicimilaottocentottantacinque/16);
- tenuto conto che tali importi sono stati inseriti nel Bilancio Preventivo 2024 del Consiglio Distrettuale di Disciplina;
- precisato che il capitolo di Bilancio che sarà movimentato per la predetta spesa sarà il nr. 10101401 – Rimborsi spese CDD - per il quale era stata appostata la somma di €.25.000,00 (venticinquemila/00), oltre ad una variazione in aumento paria €. 18.000,00 (diciottomila/00) e che l'importo che sarà disponibile detratta la spesa da deliberare in data odierna sarà pari ad €. 8.306,25 (ottomilatrecentosei/25);

DELIBERA

di autorizzare il pagamento dei succitati rimborsi ai Consiglieri del CDD (prot. nr. 2650) per un importo complessivo pari ad €. 14.885,16 (quattrodicimilaottocentottantacinque/16), imputando i costi al capitolo di spesa "rimborsi spese CDD", capitolo inserito nel Bilancio dell'Ordine, autorizzando il Tesoriere a sostenere le spese.

La presente delibera è stata adottata, all'unanimità dei presenti, alle ore 15,02.

Il Consigliere Segretario

Il Presidente

CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI FIRENZE

VERBALE DELL'ADUNANZA DEL 26 FEBBRAIO 2025

DELIBERA n. 2

INCARICO PER FORNITURA DI UN LAVORATORE PART TIME A TEMPO DETERMINATO PER LA SEGRETERIA DEL CONSIGLIO DISTRETTUALE DI DISCIPLINA

Il Consiglio, su relazione del Presidente e del Consigliere Tesoriere,

premesso che

- l'art. 50 della legge n.247/2012 e i relativi regolamenti di attuazione emanati dal Consiglio Nazionale Forense prevedono l'istituzione del Consiglio Distrettuale di Disciplina composto da membri eletti dai Consiglieri di ciascun Consiglio dell'Ordine del Distretto;
- la sede del Consiglio distrettuale di disciplina è indicata presso l'Ordine distrettuale;
- secondo quanto previsto dall'art.2 del regolamento CNF n.2/2014, il Consiglio distrettuale di disciplina agisce in piena indipendenza di giudizio e di autonomia organizzativa ed operativa rispetto ai Consigli dell'Ordine del distretto di riferimento;
- ciascun Ordine circondariale contribuisce alle spese di gestione del Consiglio distrettuale di disciplina in misura proporzionale al numero degli iscritti in ciascun albo, elenco, registro;
- l'entità complessiva delle spese necessarie alla gestione e al funzionamento dei Consigli distrettuali di disciplina è individuata nel bilancio preventivo dell'Ordine distrettuale e viene ripartita tra i singoli Ordini circondariali in proporzione degli iscritti al 30 novembre dell'anno precedente a quello di imputazione della spesa (art. 3 del regolamento CNF n.2/2014);
- il Presidente del Consiglio dell'Ordine distrettuale, di concerto con i Presidenti degli Ordini circondariali, determina la somma necessaria per le spese del Consiglio distrettuale di disciplina e quella proporzionalmente dovuta da ciascun Ordine;
- gli Ordini circondariali versano a quello distrettuale quanto dovuto entro il mese di marzo ogni anno;

rilevato, tuttavia, come

- il Consiglio dell'Ordine Distrettuale gestisce le somme attraverso una contabilità separata, trattandosi di attività non imputabile, in alcun modo, per le ragioni anzidette allo stesso Consiglio dell'Ordine Distrettuale;

considerato che

- il Presidente del CDD con nota dello scorso 17.01.2025 (prot. 775) ha richiesto di fornire all'ufficio del CDD personale dipendente adeguatamente formato e in grado di supportare l'attività di segreteria, sì da consentire allo stesso CDD di assolvere al mandato conferitogli dalla legge professionale;

ritenuto che

- per soddisfare tale richiesta si può procedere mediante la fornitura di una unità lavorativa a part time con mansioni esecutive, inquadramento area A, posizione A3, mediante contratto di somministrazione con agenzia per il lavoro;

preso atto

- della unanime condivisione manifestata dagli Ordini del Distretto per tale soluzione operativa, che può garantire continuità e qualità alla Segreteria del CDD;

visto

- il preventivo della agenzia di lavoro interinale per un contratto di fornitura di un impiegato ausiliario amministrativo, posizione A3 del CCNL Enti Pubblici (prot. 2759) che consente di fornire la prestazione lavorativa richiesta dal CDD;
- richiamata la delibera nr. 4 del 02.10.2024;

DELIBERA

di autorizzare il Presidente a sottoscrivere il contratto di fornitura del servizio con Orienta spa, per la fornitura di una unità lavorativa con orario part time, alle condizioni indicate nel predetto per le descritte esigenze del CDD e autorizza il Consigliere Tesoriere a sostenere le relative spese.

La presente delibera è stata adottata, all'unanimità dei presenti, alle ore 15,03.

Il Consigliere Segretario **Il Presidente**

CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI FIRENZE

VERBALE DELL'ADUNANZA DEL 26 FEBBRAIO 2025

DELIBERA n. 7

PARERE RICHIESTO DA AVV. A.V.
Sulla possibilità per l'avvocato di assistere un cliente in un'azione contro un collega con il quale l'avvocato ha avuto un rapporto di collaborazione professionale venuto meno da qualche anno

Il Consiglio, su relazione e proposta del Consigliere Avv. Jacopo de Fabritiis,

premesso:

- che con comunicazione del 17 febbraio 2025 (prot. n. 2470/25) l'Avv. A.V. ha chiesto a questo Consiglio un parere come da richiesta allegata sotto la lettera "A" alla presente delibera;

- che la Commissione Pareri di questo Consiglio ha formulato il parere richiesto nel testo che sotto la lettera "B" viene allegato alla presente delibera e redatto dall'Avv. Laura Ristori;

- che il Consiglio condivide il parere formulato;

tutto ciò premesso

DELIBERA

di condividere la risposta della Commissione Pareri formulata sulla richiesta in oggetto, mandando la Segreteria per la predisposizione e l'invio della lettera di risposta relativa a firma del Presidente del Consiglio dell'ordine degli avvocati.

La presente delibera è stata adottata all'unanimità dei presenti alle ore15,24.

Il Consigliere Segretario

Il Presidente

Firenze 26 febbraio 2025

Richiesta parere

1. Quesito. Con richiesta inviata il 17 febbraio 2025 è stata formulata la seguente richiesta di parere: *"[d]al mese di marzo dell'anno 2018 al mese di novembre dell'anno 2019 ho collaborato con uno studio associato e, in particolare, avevo un rapporto di collaborazione con un socio dello studio in questione.*

Un cliente del predetto studio, che ha conferito loro incarichi dopo che era già terminato il mio rapporto di collaborazione, mi ha contattato affinché possa tutelarlo nei confronti del socio con cui ho collaborato. In particolare la questione è relativa alla determinazione del compenso professionale per una attività iniziata nel mese di novembre dell'anno 2021 e conclusasi nel mese di aprile dell'anno 2022, ossia per un periodo temporale per il quale era già terminato il mio rapporto di collaborazione.

Preciso che il motivo per il quale avrebbe deciso di conferirmi l'incarico è perché dal mese di dicembre dell'anno 2023 il predetto cliente mi ha dato mandato per un'altra questione e, solo ora, ho appreso che era stato assistito per altre pratiche dallo studio associato con cui avevo collaborato.

Alla luce di ciò sono a chiederVi cortesemente se, accettando l'ultimo incarico che mi è stato prospettato, ossia quello relativo alla rappresentanza e difesa nei confronti del socio con cui ho collaborato, possono configurarsi dei profili di illecito deontologico".

* * * *

2. Vengono in rilievo gli artt. 68, 38 e 42 del Codice deontologico forense (c.d.f.).

Stabilisce l'art 68 del c.d.f. (*Assunzione di incarichi contro una parte già assistita*) che:

"1. L'avvocato può assumere un incarico professionale contro una parte già assistita solo quando sia trascorso almeno un biennio dalla cessazione del rapporto professionale.

2. L'avvocato non deve assumere un incarico professionale contro una parte già assistita quando l'oggetto del nuovo incarico non sia estraneo a quello espletato in precedenza.

3. In ogni caso, è fatto divieto all'avvocato di utilizzare notizie acquisite in ragione del rapporto già esaurito.

(...)

6. La violazione dei divieti di cui al comma 1 e 4 comporta l'applicazione della sanzione disciplinare della sospensione dall'esercizio dell'attività professionale da due a sei mesi. La violazione dei doveri e divieti di cui ai commi 2, 3 e 5 comporta l'applicazione della sanzione disciplinare della sospensione dall'esercizio dell'attività professionale da uno a tre anni."

Stabilisce l'art. 38 – Rapporto di colleganza.

1. *L'avvocato che intenda promuovere un giudizio nei confronti di un collega per fatti attinenti all'esercizio della professione deve dargliene preventiva comunicazione per iscritto, salvo che l'avviso possa pregiudicare il diritto da tutelare.*

2. (...)

3. (...)

4. La violazione del dovere di cui al comma 1 comporta l'applicazione della sanzione disciplinare dell'avvertimento. La violazione dei divieti di cui ai commi 2 e 3 comporta l'applicazione della sanzione disciplinare della censura.

Stabilisce l'art. 42 c.d.f.– Notizie riguardanti il collega

1. L'avvocato non deve esprimere apprezzamenti denigratori sull'attività professionale di un collega.

2. L'avvocato non deve esibire in giudizio documenti relativi alla posizione personale del collega avversario né utilizzare notizie relative alla sua persona, salvo che il collega sia parte del giudizio e che l'utilizzo di tali documenti e notizie sia necessario alla tutela di un diritto.

3. La violazione dei divieti di cui ai precedenti commi comporta l'applicazione della sanzione disciplinare dell'avvertimento.

L'art. 68 c.d.f. impone all'avvocato il divieto di agire soltanto qualora l'azione sia diretta contro un *ex* cliente e non sia trascorso almeno un biennio dalla cessazione dell'incarico. La norma citata non è applicabile alla fattispecie descritta nel quesito poiché essa non riguarda un rapporto riferito a un cliente dell'avvocato, bensì un rapporto di collaborazione cessato da ben più di un biennio con un collega.

Le uniche norme applicabili sono dunque quelle di portata generale che riguardano il rapporto di colleganza e impongono all'avvocato che agisca contro un collega l'osservanza delle disposizioni previste dagli artt. 38, 42 e 46, comma 1, del c.d.f.

* * *

Ciò detto circa il quesito, ci corre infine l'obbligo di precisare che:

- con la nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense "il potere disciplinare appartiene ai consigli distrettuali di disciplina forense" e dunque non rientra più tra i compiti e le prerogative del Consiglio dell'Ordine;

- ne consegue che i pareri in materia deontologica che gli iscritti richiedono al Consiglio dell'Ordine vengono da questo rilasciati in termini generali e non assumono né possono assumere, in eventuali procedimenti disciplinari, alcuna funzione orientativa né tantomeno

vincolante del giudizio del Consiglio Distrettuale di Disciplina né rilevare quali esimente dell'iscritto sotto il profilo soggettivo;

- pertanto, è possibile che il Consiglio Distrettuale di Disciplina, nella sua autonoma valutazione di comportamenti concretamente tenuti, possa pervenire a conclusioni diverse da quelle fatte proprie dal Consiglio.

* * *

Con i migliori saluti.

CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI FIRENZE

VERBALE DELL'ADUNANZA DEL 26 FEBBRAIO 2025

DELIBERA n. 9

ESAME PROVVEDIMENTI CDD

Il Consiglio, ai sensi del Regolamento per l'esercizio della facoltà di impugnazione dei provvedimenti del Consiglio Distrettuale di Disciplina, adottato con delibera n. 1 del 14.02.2018:

- udita la relazione del Consigliere incaricato dell'esame dei provvedimenti emessi nei procedimenti di cui alla tabella che segue:

ANNO	RR n.	RELATORE	NOTE	ORA
2024	66	BENDINELLI TOMMASO		16,28
2024	61	BONAFEDE GABRIELE		16,30
2020	65	CAPACCI LAURA		16,34

- ritenute corrette e condivisibili le motivazioni espresse dal Consiglio Distrettuale di Disciplina per ciascuno dei provvedimenti,

DELIBERA

di non impugnare innanzi al Consiglio Nazionale Forense i suddetti provvedimenti del Consiglio Distrettuale di Disciplina.

La presente delibera è stata adottata all'unanimità dei presenti.

La presente delibera è stata chiusa alle ore 16,34.

Il Consigliere Segretario

Il Presidente

CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI FIRENZE

VERBALE DELL'ADUNANZA DEL 26 FEBBRAIO 2025

DELIBERA n. 10

ISTITUTO DEGLI INNOCENTI
INVITO A EVENTO

Il Consiglio, su relazione del Presidente,

visto l'invito dell'Istituto degli Innocenti di Firenze (prot. 2642 del 20.02.2025), rivolto al Presidente per l'inaugurazione della mostra "Dalla mia prospettiva", che si terrà a Firenze in data 6 marzo 2025;

preso atto della impossibilità del Presidente di partecipare per concomitanti impegni con l'Unione Distrettuale Forense a Pisa,

DELIBERA

di delegare il Consigliere Francesco Facchini a partecipare in rappresentanza dell'Ordine.

La presente delibera è stata adottata all'unanimità dei presenti, alle ore 16,40.

Il Consigliere Segretario

Il Presidente